Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO 2011, N. 6587: il rilascio della concessione in sanatoria, ex D.L. 269/03, non produce automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio.

«*… va ribadito ed affermato che, in materia edilizia, il rilascio della concessione in sanatoria, ex D.L. 269/03, non produce automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio. Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità dell' atto concessorio, sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. III Sent. n. 11051 dell'11/03/03, rv 213010; Cass. Sez. III Sent. N. 3530 dell'01/12/2000; Cass. Sez. III Sent. n. 46831 del 22/12/05. rv 232642; Cass. Sez. III Sent. n. 25485 de118/06/09, rv 243905*]. ».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

06587/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera di Consiglio in data 18/01/2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA N. 46 REGISTRO GENERALE N. 18010/010

Dott.	Claudia	Squassoni	Presidente	
1. Dott.	Mario	Gentile	Consigliere	
2. Dott.	Amedeo	Franco	Consigliere	
3. Dott.	Silvio	Amoresano	Consigliere	
4. Dott.	Luca	Ramacci	Consigliere	

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Porro Annunziata, nata il 22/10/60

Avverso Ordinanza

Tribunale di Napoli, emessa il 22/03/010

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Letta la richiesta scritta avanzata in data 10/06/010 del PG della Cassazione nella persona del dott. Aurelio Galasso.

che ha concluso per Rigetto del ricorso

Udito il difensore Avv. //

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 22/03/010 – provvedendo sulla richiesta avanzata da Porro Annunziata ed avente per oggetto la revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 16/03/07, divenuta irrevocabile in data 18/01/08 – rigettava l'istanza.

L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cpp.

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che il giudice dell'esecuzione aveva disapplicato un atto amministrativo, esercitando una potestà riservata dalla legge ad altri organi amministrativi;
2. che le opere abusive erano ultimate, quale rustico, alla data del 31/03/03; con conseguente legittimità del condono edilizio, rilasciato con provvedimento in data 08/04/09.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 10/06/010, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Porro Annunziata, con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 16/03/07, divenuta irrevocabile il 18/01/08, veniva riconosciuta colpevole, fra l'altro, del reato di cui all'art. 44 D.P.R. 380/01 (accertato il 29/03/04), con conseguente condanna alla pena come inflitta in atti e con ordine di demolizione delle opere abusive.

Porro Annunziata proponeva incidente di esecuzione, ex artt. 665 e segg. cpp, teso ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione.

Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 22/03/010, respingeva l'istanza avanzata dalla Porro, che proponeva l'attuale ricorso.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il giudice dell'esecuzione ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, già in sede di cognizione, era stata esclusa la condonabilità, ex D.L. 269/03 delle opere realizzate dalla Porro, sia per la natura non residenziale del manufatto abusivo; sia perché lo stesso (manufatto) non era stato ultimato, neanche come rustico, nel termine del 31/03/03.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché prevalentemente ripetitive di quanto esposto in sede di esecuzione, già valutato esaustivamente dal Tribunale.

Sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice dell'esecuzione.

Sono, altresì, errate in diritto perché in violazione della disciplina di cui agli artt. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01 e 32, commi 25 e segg., D.L. 269/03.

Al riguardo va ribadito ed affermato che, in materia edilizia, il rilascio della concessione in sanatoria, ex D.L. 269/03, non produce automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio. Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio, sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

corretto esercizio del potere di rilascio [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. III Sent. N. 11051 dell'11/03/03, rv 213010; Cass. Sez. III Sent. N. 3530 dell'01/12/2000; Cass. Sez. III Sent. n. 46831 del 22/12/05, rv 232642; Cass. Sez. III Sent. n. 25485 del 18/06/09, rv 243905].

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Porro Annunziata con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18/01/2011

Il Presidente

(dott. C. Squassoni)

L'Estensore

(dott. M. Gentile)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 22 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

Luana Mariani